

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 74 - 27366

OGGETTO: Progetto: *“Richiesta di poter svolgere l’attività di recupero R4 nell’ambito dell’iscrizione in procedura semplificata ex art. 216 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.”*

Comune: Bruino

Proponente: TG METAL s.r.l.

Procedura: *Fase di Verifica ex art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Premesso che:

- in data 19/07/2016 la Società TG METAL s.r.l. (di seguito denominata proponente) - con sede legale in Torino Via Cernaia n. 14, Partita IVA 10185570016 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*, relativamente al progetto di *“Richiesta di poter svolgere l’attività di recupero R4 nell’ambito dell’iscrizione in procedura semplificata ex art. 216 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.”* da realizzarsi in Comune di Bruino in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell’allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - ✓ n. 32 ter *“Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;*
- la modifica proposta rientra tra i casi di modifica progettuale obbligatoriamente sottoposta a procedure di verifica di via sulla base dei disposti di cui all’art. 4 comma 4 della LR 40/98 e s.m.i. *“Gli interventi di modifica o ampliamento su opere già esistenti sono sottoposti alla fase di verifica, secondo le modalità di cui all’articolo 10, qualora da tali interventi derivi un’opera che rientra nelle categorie progettuali di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3”;*
- in data 11/08/2016 è stata pubblicata sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino la documentazione progettuale relativa al progetto in oggetto e l’avviso al pubblico recante l’avvio del procedimento e l’individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- con nota prot. n. 100221 del 25/08/2016 è stato richiesto ai soggetti individuati ai sensi dell’art. 9 della l.r. 40/98 e s.m.i. di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell’istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto, ricordando che qualora non si fossero ricevute

segnalazioni entro tale data si sarebbe dato per acquisito l'assenso di tali soggetti all'esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale prevista dall'art.12 della l.r. 40/98 e s.m.i.;

Rilevato che:

Localizzazione e stato di fatto

- l'area oggetto dell'intervento si trova nel territorio del Comune di Bruino in Via Galileo Galilei n. 3-7 (Foglio 7 Mappale 581 sub 2);
- il proponente è iscritto nell Registro (n. 89/2015) delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i. in quinta classe (movimentazione superiore od uguale a 3.000 t/anno ed inferiore a 6.000 t/anno) di cui al DM 390/98 e s.m.i.;
- le tipologia di rifiuti attualmente recuperati, i quantitativi e le operazioni di recupero autorizzate sono le seguenti:

CER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Attività di recupero	Q.tà massima movimentabile (t/a)	Q.tà massima stoccabile (t)
100210 - 100299 - 120101 - 120102 - 120199 - 150104 - 160117 - 170405 - 190102 - 190118 - 191202 - 200140	3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	R13	1.000	100
100899 - 110501 - 110599 - 120103 - 120104 - 120199 - 150104 - 170401 - 170402 - 170403 - 170404 - 170406 - 170407 - 191002 - 191203 - 200140	3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13	1.000	100
160106 - 160116 - 160117 - 160118 - 160122	5.1: parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	R13	500	50
160216 - 170402 - 170411	5.7: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	R13	20	2
160118 - 160122 - 160216 - 170401 - 170411	5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto	R13	500	50
110114 - 110206 - 110299 - 160214 - 160216 - 200136	5.16: apparati, apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	R13	500	50
160214 - 160216 - 200136	5.19: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo	R13	500	50

Stato di progetto

- il proponente intende implementare la propria attività aumentando i quantitativi e le tipologie di rifiuti gestiti apportando le seguenti modifiche:
 - estendere le tipologie di rifiuti gestiti includendo anche i rifiuti di cui ai punti 4.1, 4.3, 4.4, 5.3 e 5.5 del D.M. 05/02/1998 effettuano la sola attività di messa in riserva R13;
 - svolgere attività di recupero "R4" sulla tipologia di rifiuti di cui ai punti 3.1, 3.2 e 5.16 del D.M. 05/02/1998;
 - modificare il lay-out delle aree di stoccaggio dei rifiuti all'interno dell'attuale sito produttivo;
 - aumentare la classe di iscrizione passando dalla attuale quarta classe alla classe quarta (quantità annua di rifiuti movimentati superiore o uguale a 6.000 t e inferiore a 15.000 t);
- l'attività di recupero [R4] dei rifiuti di cui alle tipologie 3.1 e 3.2 concerne la valorizzazione dei rifiuti ai sensi del Regolamento UE 333/2011 (ferro, acciaio ed alluminio) e del Regolamento UE 715/2013 (rame) mediante adeguamento volumetrico del rottame in ingresso attraverso l'utilizzo di una cesoia "a coccodrillo" ad alimentazione elettrica;
- per quanto riguarda l'attività di recupero [R4] sui rifiuti di cui al punto 5.16 (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) la ditta effettuerà il solo disassemblaggio manuale delle apparecchiature mediante attrezzatura manuale varia per la separazione delle diverse componenti;
- le tipologia di rifiuti recuperati, i quantitativi e le operazioni di recupero a progetto sono le seguenti:

TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Attività di recupero	Q.tà massima movimentabile (t/a)	Q.tà massima stoccabile (t)
3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	R13	1.000	100
	R4	2.000	
3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13	1.000	100
	R4	2.000	
4.1: scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie dalla produzione del fosforo	R13	100	5
4.3: schiumature, granelle e colaticci di rame secondario e sue leghe	R13	30	30
4.4: scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse	R13	100	5
5.1: parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza	R13	1.000	50

5.3: catalizzatori esausti a base di: nichel, ossido di nichel, nichel/ molibdeno, nichel raney, molibdeno, cobalto, cobalto/molibdeno, ossido di manganese, rame, ferro, zinco/ferro, silicoalluminati, sottoposti a lavaggio e disattivazione ai fini della sicurezza	R13	5	2
5.5: marmitte catalitiche esauste contenenti metalli preziosi	R13	5	2
5.7: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	R13	20	2
5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto	R13	500	50
5.16: apparati, apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	R13 R4	300 200	50
5.19: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo	R13	500	50
TOTALE		8.760	446

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- e-mail del 13/09/2016 del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche e Sostenibilità Ambientale;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

- la modifica proposta si configura come modifica sostanziale all'iscrizione ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in essere;
- la modifica determina un passaggio dalla quinta alla quarta classe (movimentazione superiore od uguale a 6.000 t/anno ed inferiore a 15.000 t/anno) di iscrizione ex. DM n. 350/98;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Pianificazione Comunale

- il Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato in data 14/01/2016 dal Responsabile del Settore Urbanistica, LL.PP., Ambiente, Casa del Comune di Bruino così riporta *"il lotto censito a catasto al F. 7 mappale 581 sub 2 ricade in area ZIC, zona industriale di completamento, prevista dal Piano Regolatore Generale Comunale vigente, ed è quindi compatibile con l'attività di tipo industriale/artigianale di recupero rifiuti speciali non pericolosi, relativi alla ditta TG Metal di futuro insediamento"*;

Vincoli

- l'area oggetto dell'intervento non risulta soggetta a vincoli;

3. dal punto di vista progettuale ed ambientale

- non sono previste opere edilizie o modifiche strutturali ai locali e agli impianti tecnologici attualmente presenti;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati;

- si prende atto del rilascio da parte di organismo accreditato delle certificazioni di cui ai Reg. UE 333/2011 e 715/2016, trasmesse in data 21/07/2016, necessarie per poter svolgere l'attività di recupero R4 sui rifiuti di cui ai punti 3.1 e 3.2;

Gestione reflui ed acque meteoriche

- le attività svolte non comporteranno la generazione di acque tecnologiche di processo;
- tutte le attività gestione rifiuti sono e saranno svolte esclusivamente al coperto sotto capannone;
- ai sensi da Regolamento regionale 1/R 2006 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" non vi è la presenza di "superfici scolanti" tali da dover comportare un trattamento delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale ;
- si rammenta, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del citato regolamento che le immissioni in acque superficiali o sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate "non scolanti" e dal pluviali sono sottoposte, prima del loro recapito nel corpo ricettore, ai trattamenti previsti dai regolamenti edilizi comunali sulla base di specifiche direttive adottate dalla Giunta Regionale;

Rumore

- è stata presentata relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 dalla quale non risultano criticità in merito;
- si ritiene necessario prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Emissioni in atmosfera

- le attività a progetto non prevedono la generazione di emissioni in atmosfera diffuse e/o convogliate che necessitano di preventiva autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- i materiali movimentati sono costituiti in generale da rifiuti solidi non polverulenti; eventuali frazioni di rifiuti polverosi non verranno comunque depositate in cumuli;

Ritenuto che:

- l'intervento oggetto dell'istanza è realizzato all'interno di un area a destinazione artigianale esistente ed avverrà senza implicare variazioni sostanziali della stessa;
- l'attività progettuale si configura come estensione dell'attività già attualmente svolta dal proponente all'interno del medesimo sito e non implica variazioni impiantistiche sostanziali rispetto a quanto già in essere;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati;
- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;

- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 19/07/2016 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;

Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dello stabilimento in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Adempimenti

- a seguito delle modifiche che si intende apportare verificare gli obblighi previsti dalla normativa antincendio;
- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- Visto l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

- di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di *“Richiesta di poter svolgere l'attività di recupero R4 nell'ambito dell'iscrizione in procedura semplificata ex art. 216 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i”*, presentato dalla Società TG METAl s.r.l. (di seguito denominata proponente) - con sede legale in Torino Via Cernaia n. 14, Partita IVA 10185570016 - dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificate nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 18/10/2016

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina